

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1788

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAMPO, MAGISTRONI, AIMONE PRINA, ARRIGHINI, PROVERA,  
ONGARO, MAGNABOSCO, LUIGI ROSSI, MAZZETTO, ORESTE  
ROSSI, FRONTINI, ALDA GRASSI, MEO ZILIO, POLLI, BONATO**

Modifica all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925,  
n. 653, in materia di iscrizione scolastica

*Presentata il 27 ottobre 1992*

COLLEGHI DEPUTATI! — La moderna normativa di carattere sociale che tende alla rimozione delle barriere che ostacolano la normale vita a chi non sia totalmente autosufficiente nel fisico, deve portarci, come d'altronde altre volte ha portato, all'abrogazione delle normative inadeguate.

Infatti, ve ne sono alcune che impediscono il normale accesso a tutti i momenti della vita sociale a chi, meno fortunato, è costretto, per poter lavorare o solamente inserirsi nei vari aspetti della società, a sottoporsi ad inique valutazioni soggettive sulla idoneità fisica.

È necessario quindi intervenire in sede istituzionale affinché ogni anacronismo venga rimosso per sviluppare, an-

che se con azioni modeste sul piano degli effetti pratici, un modo nuovo di concepire i valori e la dignità della persona.

Il Parlamento deve farsi parte diligente nel modificare gli anacronismi, non tanto sul piano temporale, quanto sul piano di una evoluzione dei principi sociali.

È noto che, per l'ammissione alla frequenza del primo anno degli istituti scolastici superiori, nonché per l'ammissione a sostenere gli esami di maturità del medesimo corso di studi, gli studenti sono tenuti (ai sensi del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, articolo 2), a presentare all'autorità scolastica un « ...certificato medico, dal quale risultino la sana e

robusta costituzione fisica e l'assenza d'imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri ».

Considerato che con la legge 4 agosto 1977, n. 517, si è già previsto l'inserimento dell'handicappato in tutte le scuole di ogni ordine e grado, non esiste remora all'ammissione di studenti al primo anno del corso di studi in oggetto e al relativo esame di maturità. Non si vede quindi la

necessità della verifica della sana e robusta costituzione fisica.

A sua volta, il riferimento a « imperfezioni tali da diminuire il prestigio » suscita sempre più frequenti perplessità e commenti negativi e appare chiaramente inaccettabile il principio che una malattia o un difetto fisico possano essere fonte di « diminuzione del prestigio » di una persona preposta a un lavoro caratterizzato principalmente da aspetti didattici e pedagogici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 — 1. Coloro che chiedono di essere iscritti, per la prima volta, in un istituto scolastico superiore debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo 1, domanda in carta semplice corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

- a) certificato di nascita;
- b) titolo di studio prescritto;
- c) attestato d'identità personale;

d) stato di salute affinché la struttura pubblica possa, in caso di necessità, provvedere a colmare, secondo le proprie possibilità, le eventuali esigenze particolari ».